

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Via S. Maria in Colle n. 2 -31044 MONTEBELLUNA (TV)

N. di registro 59/2020

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "RICONVERSIONE
IRRIGUA NEI COMUNI DI ISTRANA, PAESE E QUINTO DI TREVISO" – L150 – LOTTO 1

CUP H75E17000050007 - CIG 8111301954

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 23 (ventitrè) del mese di Luglio

Tra i Signori:

- DAMETTO dott.ssa GIUSEPPINA, che dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto e nell'interesse del CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE con sede legale in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle, 2 – Codice fiscale 04355020266 (di seguito indicato anche come "Stazione Appaltante"), che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa, autorizzata alla stipula dei contratti con nota del Direttore Generale, ing. Paolo Battagion, prot. n. 2006 del 05.02.2014, domiciliata ai fini della carica presso l'infrascritto Consorzio;
- FREGENESE GIOVANNI, nato a , domiciliato per la carica ove appresso, che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore speciale con i poteri conferiti tramite Procura speciale autenticata dal dott. Paolo Broli, Notaio in Conegliano, in data 05/08/2019 registrata a Treviso il 09/08/2019 al n. 6139 serie 1T che si allega al presente atto sub:A), dell'Impresa BRUSSI COSTRUZIONI SRL, con sede in Nervesa della Battaglia (TV) via Foscarini 2/A, Codice fiscale e P. IVA 00190560268, n. iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno N. 00190560268, quale impresa capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese (abbreviata A.T.I.) tra essa medesima e l'Impresa LF COSTRUZIONI SRL con sede in Ponzano Veneto (TV) via Leonardo da Vinci 6, Codice

fiscale e P.IVA 03040140265, n. iscr. nel Registro Imprese di Treviso – Belluno N. 03040140265, qualificata Mandante, in forza di mandato speciale ed irrevocabile con rappresentanza, conferito con scrittura privata autenticata dal dott. Maurizio Bianconi, Notaio in Treviso, in data 19/06/2020 registrato a Treviso il 22/06/2020 al n. 15155 serie 1T che in copia conforme informatica da originale analogico si allega al presente atto sub.B) per formarne parte integrante sostanziale (*brevemente indicato anche come "Appaltatore"*);

si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO

- che con deliberazione n.073 del 07/04/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Riconversione irrigua nei Comuni di Istrana, Paese e Quinto di Treviso"*, per un importo complessivo di € 12.336.347,71 disponendo che l'intervento rientrasse, insieme ad altri due interventi analoghi, nell'ambito del progetto attività denominato *"Adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti per la riduzione del prelievo dal Fiume Piave"*;
- con Decreto 19838 del 03.05.2019 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, Forestali e del turismo ha concesso il contributo nell'importo massimo ammissibile di € 20.000.000 alla domanda di sostegno presentata dal Consorzio di Bonifica Piave in qualità di stazione appaltante dei lavori di ADEGUAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI ESISTENTI PER LA RIDUZIONE DEL PRELIEVO DAL FIUME PIAVE" Reg. (UE) 1305/2013 – Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 – MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1 – investimenti in infrastrutture";
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 209 del 4/10/2019 è stato

approvato l'aggiornamento dei progetti esecutivi inseriti nella Domanda di Sostegno per il bando PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue, e in particolare del progetto esecutivo del Lotto 1 "*Riconversione irrigua nei Comuni di Istrana, Paese e Quinto di Treviso*" per l'importo complessivo di soli lavori di € 8.774.123,43 di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 58.169,31;

- che con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n.257 del 21/11/2019, veniva assunta delibera a contrarre per l'affidamento dell'appalto articolato nei tre Lotti in cui sono suddivisi i lavori, da effettuarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016, con un importo a base di gara del Lotto 1 di € 8.774.123,43 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 58.169,31;
- che il bando di gara veniva pubblicato in GUUE n. 2019/S 230 – 563419 in data 28/11/2019, nel GURI nella 5[^] Sezione Speciale – Contratti Pubblici al n. 142 in data 04/12/2019, sui due quotidiani nazionali e due quotidiani locali in data 09/12/2019 e nel MIT in data 10/12/2019 e, con codice di gara n. G01346, il 28/11/2019, nel profilo del Committente;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 28/05/2020 i lavori venivano aggiudicati alla costituenda Associazione Temporanea di imprese composta da Brussi Costruzioni Srl indicata come capogruppo ed LF Costruzioni Srl indicata come mandante la cui offerta ha ottenuto il punteggio risultato più elevato ed è stata ritenuta congrua di 100/100, per il corrispettivo contrattuale di € 8.179.695,36 (Euro ottomilioni centosettanove mila seicento novantacinque/36), di cui € 58.169,31 per oneri di sicurezza oltre I.V.A. di legge, risultante dal ribasso offerto del 6,82%;

- che con note prot. n 0007907 e n. 0007910 in data 03/06/2020 sono state effettuate le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016;
- che l'esito di gara verrà pubblicato nei termini degli art. 98 e 129 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 4 co. 1 lett. a) del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016;
- che a seguito delle verifiche eseguite l'aggiudicazione è divenuta efficace come da attestazione del RUP prot. n. 0010559 del 21/07/2020;
- le Imprese constituenti l'A.T.I. hanno provveduto entrambe alla comunicazione in merito a quanto prescritto all'art. 1 del DPCM n. 187/1991 con note depositate agli atti del Consorzio datate rispettivamente 16/06/2020 prot. n. 0008724 e 22/06/2020 prot. n. 0009028;
- che in data 03/06/2020 è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e quindi è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - PREMESSE

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Consorzio, come sopra costituito e rappresentato, concede all'Appaltatore, che come sopra costituito e rappresentato accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di "Riconversione irrigua nei comuni di Istrana, Paese e Quinto di Treviso" CUP H75E17000050007 - CIG 8111301954 sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara.

2. Le Imprese costituenti l'A.T.I. eseguiranno i lavori secondo le quote di

partecipazione dichiarate in sede di gara e riportate nell'atto di costituzione di ATI allegato: Brussi Costruzioni Srl - 61% dei lavori in categoria OG 6 Classifica V ed L.F. Costruzioni Srl – 39% dei lavori in categoria OG 6 Classifica IV bis, fatto salvo quanto previsto all'art. 92, comma 2, ultimo paragrafo del DPR 207/2010;

3. L'Appaltatore attesta e conferma di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

ART.3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appalto viene affidato dalla Stazione Appaltante e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità contenuti nel presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formare parte integrante del presente contratto, ancorché in parte non materialmente allegati allo stesso, ma conservati agli atti:

- Bando di gara e Disciplinare di gara
- Capitolato Speciale di appalto
- Progetto esecutivo
- Offerta presentata in gara in relazione agli elementi di valutazione:
- Dichiarazione di offerta economica e dichiarazione offerta tempo che sono materialmente indicate a questo contratto sub C) e D);

- Relazioni contenute nelle "Busta – offerta tecnica" e precisamente: relazione - Qualità materiali e dei prodotti; relazione – indagini rischio bellico ed archeologico; pianificazione WBS, diagramma Gant e relazione; elaborato riduzione impatto ambientale del cantiere e miglioramento degli apprestamenti allegate materialmente a questo contratto sub.E).

2. L'Appaltatore è obbligato, altresì, ad eseguire e adempiere a quanto dallo stesso offerto in sede di gara e risultante dall'offerta tecnica che forma anch'essa parte integrante e sostanziale del presente atto come sopra precisato. E' onere dell'Appaltatore, con costi a proprio carico, aggiornare gli elaborati progettuali al fine di adeguarli agli elementi tecnici offerti; gli elaborati aggiornati, se ritenuto necessario, sono soggetti a validazione.

3. L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza facente parte del progetto esecutivo, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART.4 – CORRISPETTIVO

1. Il Consorzio pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di € **8.179.695,36** (Euro ottomilonicentosettantanove mila seicentonovantacinque virgola trentasei) comprensivo di € 58.169,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge, somma risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, che viene materialmente allegata al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Il Consorzio come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto trova copertura nel Cap. 200 "OO.PP. finanziate dallo Stato" dell'esercizio finanziario 2019 e che la spesa sarà finanziata con i fondi di cui al Regolamento (UE) 1305/2013 "Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020. Operazione 4.3.1

Investimento in infrastrutture irrigue" giusta Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento dell'Autorità di Gestione prot. n.19838 del 03.05.2019. Avverte, inoltre l'Appaltatore che le fatture relative al presente contratto dovranno indicare il relativo CIG e il CUP.

ART. 5 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

1. Le modalità ed i termini di pagamento sono stabilite al Capo IV del Capitolato Speciale di Appalto; trattandosi, peraltro, di interventi finanziati con i fondi di cui al Regolamento (UE) 1305/2013 "Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020. Operazione 4.3.1 Investimento in infrastrutture irrigue" giusta Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento dell'Autorità di Gestione prot. n.19838 del 3/5/2019, viene pattuito che i pagamenti relativi agli acconti ed al saldo saranno effettuati nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dall'adozione di ogni stato di avanzamento o dalla data del certificato di collaudo.

2. Ciascuna impresa costituente l'Associazione provvederà ad emettere la relativa fattura per la quota di propria spettanza. Le fatture emesse dalle singole imprese verranno trasmesse al Consorzio dall'Impresa mandataria, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in merito e i pagamenti saranno disposti dal Consorzio mediante mandati emessi dal Tesoriere a favore delle singole imprese che abbiano emesso fattura.

3. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolari fatture in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D. Lgs. 127/2015 da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI), utilizzando esclusivamente i seguenti riferimenti anagrafici e di indirizzamento:

Denominazione: CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Codice Fiscale: 04355020266; Partita IVA: non presente

Codice Destinatario: 0000000; Indirizzo PEC: fe.ono@pec.it

4.Poiché il Consorzio è soggetto al meccanismo dello “split payment” o “scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 le fatture dovranno essere predisposte in conformità a tale disciplina e l’I.V.A. in fattura dovrà apparire senza essere considerata nella relativa liquidazione di periodo, poiché l’imposta sarà versata direttamente all’Erario del Consorzio. Nella fattura elettronica il campo “esigibilità iva” dovrà essere valorizzato con dicitura “S”.

ART.6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

DEI FLUSSI FINANZIARI

1.L’Appaltatore, in persona del legale rappresentante, assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Si impegna, in particolare, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o la Società Poste Italiane S.p.a. dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari e a tutte le transazioni derivanti dal presente appalto.

2.Si dà atto che la Brussi Costruzioni Srl, con nota del 22/06/2020 prot.n. 0009028 e la Lf Costruzioni Srl con nota del 08/07/2020 prot.n. 0010008 del 10/07/2020 hanno comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti e si impegnano, in caso di variazioni dei suddetti dati nel corso di vigenza del presente contratto, a comunicare alla Stazione Appaltante il/i nuovo/i conto/i corrente/i dedicato/i o le generalità e il codice fiscale dei nuovi delegati, entro dieci giorni dalla modifica.

3.L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica previsto dall'art. 3, comma 9, L. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere copia, anche per estratto, di tutti i subcontratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., oppure apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta, secondo le formalità di legge con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

4. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura territorialmente competente.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

ART. 7 - ANTICIPAZIONE

1. Il Consorzio corrisponderà l'anticipazione sull'importo contrattuale ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, se richiesta, alle condizioni ivi previste.

ART. 8 - TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI

1. L'Appaltatore dovrà terminare i lavori entro 560 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come indicato nell'offerta quantitativa economica sulla riduzione del termine di esecuzione dei lavori allegata.

2.Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori, nonché dei termini temporali intermedi verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) come previsto all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

3.Nel caso di sospensioni disposte per cause diverse da quelle indicate ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 del codice contratti il risarcimento dovuto all'Appaltatore è quantificato ai sensi dell'art. 10 co. 2 del DM 49/2018.

4.L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Consorzio di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice civile.

ART.9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2.L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al Consorzio per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

3. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

ART.10 - VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

1. L'importo di cui all'art. 4 resta fisso ed invariabile. È ammessa la revisione prezzi di cui al comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il Consorzio ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere, come previsto dall'art.106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.11 - SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:

"Lavorazioni rientranti nella categoria OG6 nei limiti di quanto disposto dal Bando/Disciplinare di gara", il tutto nel limite previsto del 40%.

2. Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante nella misura, alle condizioni e con le modalità di legge e, in particolare, dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara.

3. Nei casi indicati nell'art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; a tal fine l'Appaltatore, alla maturazione degli Stati di Avanzamento, comunica al Direttore dei Lavori la parte delle prestazioni eseguite dal/i subappaltatori o dal/dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento sottoscritta anche dal Subappaltatore. Il Direttore dei Lavori, previa verifica, conferma oppure rettifica motivatamente tali indicazioni e ne dà comunicazione al RUP. Gli importi determinati ovvero revisionati da corrispondere al subappaltatore, sono riportati nel certificato di pagamento o in documenti riepilogativi allegati. L'intero importo risultante dal certificato di pagamento dovrà essere fatturato esclusivamente dall'Appaltatore che potrà emettere anche distinta fattura per l'importo delle lavorazioni del subappaltatore.

4. Al di fuori dei casi in cui è previsto il pagamento diretto ai subappaltatori, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con l'indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate,

la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo lo schema tipo 1.2 del dm. 31 del 19/1/2018, garanzia definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. 175108224 rilasciata in data 18.06.2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni Spa, con sede legale in Bologna Via Stalingrado 45, Agenzia Padova Corso, di € 327.188,00. La garanzia è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto entrambe le ditte costituenti l'A.T.I. risultano in possesso del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:20015, rilasciato per Brussi Costruzioni Srl da ICMQ in data 30/03/2001, con emissione corrente 10/09/2018 e per LF Costruzioni Srl da AFAQ AFNOR ITALIA in data 23/02/2012, emissione corrente 13/02/2018; la garanzia è inoltre ridotta di un ulteriore 20% in quanto entrambe le ditte costituenti l'A.T.I. risultano in possesso del certificato UNI EN ISO 14001:2015, rilasciato per la Brussi Costruzioni Srl da ICMQ in data 29/11/2010, emissione corrente 21/10/2019 e per LF Costruzioni Srl da AFAQ AFNOR ITALIA in data 20.02.2018;

2. La suddetta garanzia è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Consorzio ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia. L'Appaltatore deve reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli viene assegnato, qualora il Consorzio debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

4. L'Appaltatore ha altresì prodotto, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, polizza di assicurazione n. 1654215 stipulata con la società Elba Assicurazioni Spa con sede

legale in Milano, Agenzia di Padova – San Marco, conforme agli schemi tipo di cui al D.M. 123/2004, che tiene indenne il Consorzio per danni nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, per i seguenti massimali: partita 1 opere da realizzare € 8.179.695,36; partita 2, opere preesistenti € 1.000.000,00.; partita 3 demolizione e sgombero € 500.000,00; responsabilità civile a terzi € 500.000,00.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del Contratto nei casi e nei modi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 21 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

ART.14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI

DIPENDENTI

1. L'Appaltatore dichiara, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, entrambe le ditte Brussi Costruzioni Srl e LF Costruzioni Srl "Edile Industria"; di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'Appaltatore si obbliga:

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 105 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché della L. 4.8.2006, n. 248 di conversione del D.L. 04.07.2006, n. 223;

- a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori.

3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Consorzio per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC, rilasciato dall'ente competente. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, il Consorzio provvede al pagamento delle somme corrispondenti, a sensi dell'articolo 30 del D.L.gs. n. 50/2016, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. Ai sensi dell'articolo 30 del D.L.gs. n. 50/2016, la relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

ART. 15 - DOMICILIO DELLE PARTI

1. Ai fini del presente contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Stazione Appaltante presso il Consorzio di Bonifica Piave, Via Santa Maria in Colle n. 2 – 31044 Montebelluna (TV) – PEC: consorziopiave@pec.it

- Appaltatore presso Brussi Costruzioni Srl Via Foscarini 2/A – 31040 Nervesa della Battaglia (TV) PEC: brussicostruzioni@postacert.cedacri.it.

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per

iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

3. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto, le comunicazioni possano intervenire mediante posta elettronica.

4. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ART. 16 - RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

1. Il Direttore dei lavori è designato nella persona dell'ing. Filippo Venturini, Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori.

2. L'Appaltatore deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti del Consorzio.

ART. 17 - SPESE DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

2. Il presente atto, riguardando prestazioni soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura e spese della parte richiedente.

ART. 18 - MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO

1. L'Appaltatore dichiara di essere informato che il Consorzio ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, disponibile per la sua consultazione sul sito del Consorzio nella sezione Amministrazione trasparente

– altri contenuti e si impegna e si obbliga al rispetto della legge e dei principi di riferimento del Modello suindicato. L'osservanza del Modello Organizzativo deve considerarsi elemento essenziale del rapporto in essere con il Consorzio e l'eventuale violazione di una o più disposizioni del Modello stesso costituirà grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del presente accordo ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 c.c., con l'applicazione di una penale pari alla minor somma tra Euro 50.000,00 e la somma corrispondente al doppi dell'intero importo contrattuale, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

ART. 19 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

1. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

2. L'eccezione e/o le riserve devono essere formulate nei modi e nei tempi indicati all'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 20 - INTERPRETAZIONE

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

ART. 21 - CONTROVERSIE

1. La definizione delle controversie che insorgessero fra l'Appaltatore e il Consorzio sarà trattata secondo le procedure di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

2.In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente, la competenza a conoscere le controversie derivanti dal presente contratto spetta esclusivamente al Foro di Treviso.

3.Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti al Consorzio, fatto salvo quanto previsto all'art. 1460 c.c.

ART. 22 - NORMATIVA APPLICABILE

1. Per tutto quanto non disposto nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia di appalti e, in particolare, al D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 e al DM 145/00, questi ultimi per le parti non abrogate e compatibili con la normativa vigente, al DM MIT 49/2018, al D. Lgs. 81/08 e al Codice Civile.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.I dati forniti dall'Appaltatore e raccolti dal Committente verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. EU n. 2016/679 e nel D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Piave. L'informativa di cui all'art. 13 del predetto regolamento è disponibile nel sito del Consorzio nella sezione "Privacy".

2.Il presente atto, formato in modalità digitale, letto dalle parti, in segno di completa accettazione di tutto quanto in esso contenuto, viene firmato digitalmente ai sensi degli artt. 1, comma 1 lettera s), 21, commi 2 bis e 28 del D.Lgs. 82/2005 e le parti dichiarano che i certificati di firma da esse utilizzati sono validi e conformi all'art. 1, comma 1, del predetto Decreto.

3.Per il presente atto, sottoscritto con firma digitale, l'imposta di bollo viene assolta

tramite le marche da bollo il cui numero identificativo sotto si riporta e che si conservano nella relativa pratica agli atti del Settore Appalti del Consorzio: € 16,00 n. 01181170287135; € 16,00 n. 01181170287237; € 16,00 n. 01181170287339; € 16,00 n. 01181170287180; € 16,00 n. 01181170287282; € 16,00 n. 01181170287226; € 16,00 n. 01181170287328; € 16,00 n. 01181170287179; € 16,00 n. 01181170287271; € 16,00 n. 01181170287214; € 16,00 n. 01181170287317; € 16,00 n. 01181170287168; € 16,00 n. 01181170287260; € 16,00 n. 01181170287203; € 16,00 n. 01181170287305; € 16,00 n. 01181170287157; € 16,00 n. 01181170287259; € 16,00 n. 01181170287191; € 16,00 n. 01181170287293; € 16,00 n. 01181170287146; € 16,00 n. 01181170287248 e € 16,00 n. 01181170287373.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

La Stazione Appaltante (d.ssa Giuseppina Dametto)

L'Appaltatore (dott. Giovanni Fregonese)